

ARMI E ALCOL

Una recente ordinanza del Tar rintuzza l'abitudine di alcuni prefetti di considerare "automatico" il ritiro delle armi e del Porto d'armi a chi sia stato colto in stato di ebbrezza

L'Assoarmieri porta a conoscenza degli appassionati una recente ordinanza del Tar della Lombardia, che ribadisce ancora una volta i principi da adottare a tutela di un privato cittadino sul presupposto di un non corretto accertamento circa la dipendenza dall'alcol e la successiva emanazione del divieto alla detenzione armi.

Nella vicenda esaminata dal Tar il ricorrente, decorsi quasi tre mesi da un controllo stradale della polizia, veniva spossessato dei propri fucili e del porto d'armi a uso caccia, nell'ambito di un procedimento amministrativo attuato dalla prefettura. Ciò accadeva nello stesso momento in cui l'amministrazione, con il medesimo atto, comunicava di sospendere il citato procedimento, in attesa della definizione del procedimento penale aperto per i fatti contestati.

L'articolo 30 del Tulpas prevedeva la facoltà per il prefetto di vietare la detenzione delle armi e di materiale esplodente regolarmente denunciato alle persone ritenute capaci di abusarne. La norma è stata modificata con il decreto legislativo 121/2013 nel senso che, in caso di necessità ed urgenza, gli ufficiali e agenti di ps possono procedere all'immediato ritiro cautelare delle armi e munizioni: tale provvedimento deve però essere immediatamente comunicato al prefetto il quale, constatata la capacità concreta di possibile abuso da parte della persona mediante un'adeguata istruttoria, anche preceduta da comunicazione di avvio del procedimento ex articolo 7 legge 241/90, procede all'emanazione del decreto di divieto di de-



Il Tar della Lombardia si è pronunciato sul rapporto tra alcool e possesso di armi.

tenzione armi che, se non vengono legittimamente cedute a terzi, sono confiscate.

Questa, in ipotesi, la procedura corretta. Nel caso posto all'attenzione del Tar, viceversa, la prefettura, anche a seguito della memoria difensiva depositata dal ricorrente, ha sospeso il procedimento finalizzato al divieto di detenzione armi, non sussistendone, per forza di cose, i presupposti.

Ne consegue che, se non esiste alcun provvedimento che decreta il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi a carico del ricorrente, allora non è possibile in alcun modo ordinare un ritiro cautelativo d'urgenza di armi e titoli. In altri termini, organi di ps (ufficiali e/o agenti) possono, in determinati e limitati casi, connotati da pericolo e d'urgenza, procedere nell'immediatezza dei fatti (e non dopo tre mesi) a un ritiro cautelativo di armi, ma tale atto poi deve essere "ratificato" dall'autorità competente (prefettura) con il successivo e indispensabile divieto di detenzione, adeguatamente motivato. Il pericolo di abuso delle armi richiede un'adeguata valutazione non del singolo episodio ma anche della personalità del soggetto sospettato, che possa giustificare un giudizio necessariamente prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità. Secondo il collegio la mera denuncia all'autorità giudiziaria non è circostanza che da sola possa giustificare la revoca ovvero il diniego del porto d'armi.

COME SI RICONOSCE IL BEVITORE ABITUALE

Dall'analisi tecnica inclusa nella sentenza, risulta un dato molto utile per "rintuzzare" l'eventuale decisione di un prefetto di ritirare il Porto d'armi per una singola sanzione per guida in stato di ebbrezza. In sostanza, è possibile stabilire se un soggetto sia bevitore abituale, grazie all'esame del tasso di etilglucuronide nel capello. L'etilglucuronide (EtG) è un prodotto metabolico dell'alcol etilico che si forma nell'organismo per coniugazione dell'etanolo con l'acido glucuronico. È stato dimostrato che l'EtG si accumula nei capelli dei forti bevitori e che la sua presenza nei capelli al di sopra del cut-off di 30 pg/mg è indice di un consumo abituale di alcool pari o superiore a 4 unità standard/giorno (60 grammi di alcool/die). Rispetto ad altri marcatori di abuso cronico di alcool utilizzati routinariamente (Cdt nel siero) l'EtG nei capelli (hEtG) si caratterizza per l'elevata specificità accompagnata da una elevatissima sensibilità analitica (probabilità di falsi negativi notevolmente più ridotta rispetto alla Cdt). L'esame consente di rilevare l'abuso di alcool anche a distanza di più mesi, con riferimento a capelli della lunghezza di tre centimetri.